

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21666 Anno 2015

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 23/10/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

CONFAPI INDUSTRIA, in persona del presidente p.t. Paolo Luigi Maria Galassi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Malcesine n. 30, presso l'avv. GIOVANNI PORCELLI del foro di Bologna, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

CONFAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA, in persona del presidente p.t. Maurizio Casasco, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Pompeo Magno n. 2/b, presso l'avv. FABIO LEPRI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine della memoria di costituzione

RESISTENTE

avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata l'11 dicembre 2014, nel giudizio civile iscritto al n. 1419/14 R.G.

mento di competenza

za

C.I.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Riccardo FUZIO, il quale ha chiesto il rigetto dell'istanza.

Fatto

1. — La Confapi Industria ha convenuto in giudizio la Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, per sentir dichiarare non dovuto l'importo richiestole dalla convenuta a titolo di contributo associativo per l'annualità 2013.

Si è costituita la convenuta, ed ha eccepito l'improponibilità o l'inammissibilità della domanda, in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 36 dello statuto federale.

2. — Con ordinanza dell'11 dicembre 2014, il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza, rilevando che, in quanto riguardante il pagamento della quota associativa di contribuzione annuale, la controversia ha ad oggetto diritti disponibili inerenti ai rapporti tra gli associati e l'associazione, e va quindi annoverata tra quelle per la cui risoluzione la clausola invocata dalla Confapi prevede il ricorso all'arbitrato rituale, in tal modo esprimendo la volontà delle parti di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria.

3. — Avverso la predetta ordinanza la Confapi Industria ha proposto istanza di regolamento di competenza, articolata in tre motivi. La Confapi ha resistito con memoria.

Diritto

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola-



zione o la falsa applicazione degli artt. 1362-1371 cod. civ. e degli artt. 9 e ss. e 808 cod. proc. civ., sostenendo che, nel riconoscere la competenza arbitrale, l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto dell'art. 10, ultimo comma, dello statuto confederale, che esclude l'applicabilità della clausola compromissoria per il recupero in sede giudiziale dei crediti aventi ad oggetto le quote contributive.

2. — Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 9 e ss., 633 e ss. e 808 cod. proc. civ., osservando che l'art. 10 dello statuto confederale non è riferibile esclusivamente al recupero dei contributi in via monitoria, ma si estende anche all'azione di accertamento negativo dei relativi crediti, la quale costituisce, sia pure sotto altra forma, esercizio della tutela giurisdizionale di cognizione.

3. — Le predette censure, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondate.

Nel declinare la propria competenza in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 36 dello statuto della Confapi, l'ordinanza impugnata ha correttamente interpretato la clausola compromissoria contenuta nella norma statutaria, essendosi conformata al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riconosce valore prioritario al canone ermeneutico fondato sul significato letterale delle espressioni usate, attribuendo una portata meramente sussidiaria agli altri criteri interpretativi, con la conseguente esclusione della necessità di far ricorso agli stessi ove la chiarezza e l'univocità del dato testuale non lascino residuare la possibilità d'interpretazioni contrastanti (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. III, 11 marzo 2014, n. 5595; 30 maggio 2007, n. 12721; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9786). La sufficienza del criterio letterale è confermata nella specie dal chiaro tenore della clausola statuta-



ria, inequivocabilmente orientata nel senso di sottrarre alla competenza del giudice ordinario, per attribuirle alla cognizione degli arbitri, qualsiasi controversia che possa insorgere tra la Confederazione e le organizzazioni associate, sia nell'interpretazione che nell'esecuzione dello statuto, e quindi idonea a giustificare, indipendentemente dal ricorso ad altri criteri interpretativi, il convincimento espresso dal Giudice adito, secondo cui tra le predette controversie devono includersi anche quelle aventi ad oggetto il pagamento della quota associativa di contribuzione annuale.

E' pur vero che, come ripetutamente precisato da questa Corte, la possibilità di desumere senza incertezze il significato di una clausola dal suo contenuto testuale non esclude la necessità di porla in relazione con le altre di cui si compone il contratto, in quanto l'espressione «*sensu letterale delle parole*», adottata dal legislatore nell'art. 1362, primo comma, cod. civ., dev'essere riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, e non già limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto composto di più clausole, con la conseguenza che, anche nell'ambito dell'interpretazione letterale, il giudice deve collegare e confrontare fra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato; in tal senso, d'altronde, depone anche l'art. 1363 cod. civ., secondo cui le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (cfr. Cass., Sez. lav., 19 settembre 2014, n. 19779; 17 febbraio 2010, n. 3685; Cass., Sez. I, 4 maggio 2011, n. 9755). Tale principio non consente tuttavia di condividere l'affermazione della ricorrente, secondo cui il deferimento agli arbitri delle controversie riguardanti il pagamento dei contributi associativi si pone in contrasto con la disposizione dettata dall'art. 10, ultimo comma, dello statuto confederale, che esclude l'operatività della clau-



sola compromissoria per le azioni volte al recupero dei crediti contributivi. La *ratio* di questa deroga risiede infatti nell'importanza della funzione svolta dai contributi come principale fonte di finanziamento dell'attività confederale e nelle esigenze di celerità proprie della loro riscossione, la quale, richiedendo l'impiego di strumenti processuali, quali il decreto ingiuntivo, non utilizzabili in sede arbitrale, risulterebbe gravemente ostacolata dall'impossibilità di farvi ricorso, anche nel caso in cui non siano contestati l'esistenza e l'ammontare del credito. Ciò non significa peraltro che le predette azioni restino definitivamente sottratte alla competenza arbitrale, la cui inoperatività ai fini del procedimento monitorio non impedisce all'intimato di eccepire, in sede di opposizione, l'esistenza della clausola compromissoria, al fine di determinare la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la rimessione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. Cass., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5265; Cass., Sez. I, 28 luglio 1999, n. 8166).

Non merita pertanto censura l'ordinanza impugnata, per aver ritenuto devolute alla competenza arbitrale anche la controversia in esame, il cui oggetto, costituito dall'accertamento negativo del diritto della Confederazione al pagamento delle quote associative di contribuzione, non può considerarsi di per sé sufficiente ad escludere l'operatività della clausola compromissoria, avuto riguardo alla natura della controversia, anch'essa attinente all'interpretazione ed all'esecuzione dello statuto confederale.

4. — Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1341 cod. civ. e dell'art. 808 cod. proc. civ., affermando che la clausola compromissoria non ha costituito oggetto di specifica approvazione, mediante una sottoscrizione separata e distinta da quella apposta in calce allo statuto confederale.



4.1. — Il motivo è infondato.

In proposito, è appena il caso di richiamare il principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le clausole compromissorie inserite, come quella in esame, negli atti costitutivi, negli statuti o nei regolamenti di associazioni o federazioni non richiedono una specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., dal momento che la loro efficacia non discende dalla accettazione di condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, ma dall'adesione all'associazione, la quale, presupponendo una comunanza d'interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, esclude la possibilità d'individuare un contraente più debole, meritevole della particolare tutela assicurata dalla predetta disposizione (cfr. Cass., Sez. III, 8 aprile 2010, n. 8372; Cass., Sez. lav., 1° agosto 2003, n. 11751; Cass., Sez. I, 9 aprile 1993, n. 4351).

5. — L'istanza va pertanto rigettata, con la conseguente condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'istanza e condanna la Confapi Industria al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 6.100,00, ivi compresi Euro 6.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015, nella camera di consiglio della Sesta